



architetto

gennaro capasso

via della libertà 12, 81030 sant'arpino(ce)

email : arch.gennarocapasso@gmail.com

pec : gennaro.capasso@archiworldpec.it

cell. +39 3208646175 - 081 8918184

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)

ai sensi dell'art. 26 della L.R. Campania 16/2004

Oggetto: "Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ai sensi della L.R. Campania 16/2004 e s.m.i., ricadente in Zona urbanistica D4 del PUC vigente, finalizzato alla realizzazione di n. 2 opifici industriali con relative opere di urbanizzazione."

I Richiedenti

Inquadramento Urbanistico
ZTO D4 - ZONA DI INSEDIAMENTI
ARTIGIANALI PRODUTTIVI

Inquadramento Catastale
foglio 5
p.lle 68, 5212, 5211, 78

Ubicazione
nuova zona di espansione

tav.

REL.04

Spazio riservato al Comune

Il Progettista

arch. Gennaro Capasso

ELABORATI

scala - varie

- Schema di convenzione;

Data: aprile 2026

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

Numero Repertorio/

CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
DELLA “ZONA **D4**” DEL **P.U.C.** VIGENTE.

L'anno il giorno del mese di in Succivo, davanti a me

..... Segretario Comunale del Comune di Succivo,

competente ai sensi dell'articolo 17, comma 68, lettera b) della legge 15 maggio 1997 n. 127 si sono
costituiti i signori:

- 1) **Bortone Antonio**, nato ad Aversa (CE) il 17.01.1991 e domiciliato in Cesa (CE) alla
via F. Turati, 10, C.F. BRTNTN91A17A512B.

Proprietario del lotto identificato in catasto terreni del comune di Succivo al foglio 5 particella 68
della superficie di 1750 mq, rientranti nell'ambito del PUA.

- 2) **Oliva Carmela**, nata a Capua (CE) il 02.08.1974 e domiciliata per la carica presso la
sede sociale, nella sua qualità di amministratrice unica della società “**EDIL COSTRUCTA
S.R.L.**”, C.F. 03549030611, con sede in Aversa (CE) alla via Alfredo Nobel, 246.

Proprietaria dei lotti identificati in catasto terreni del comune di Succivo al foglio 5 particella 5212
della superficie di 880 mq, particella 5211 della superficie di 173 mq, particella 78 della superficie
di 706 mq, per un totale di 1759 mq, rientranti nell'ambito del PUA.

da una parte

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente “**lottizzanti**”,

....., nato a il, nella qualità di
rappresentante del

Comune di Succivo giusta autorizzazione Decreto n. del che nel seguito viene
denominato semplicemente “**Comune**”, dall'altra parte;

Della personale identità dei comparenti io Segretario Comunale sono certo,

PREMESSO CHE

- i lottizzanti dichiarano di essere proprietari dei lotti di terreno siti nel Comune di Succivo ed identificati

catastralmente nel foglio 5 con particelle 68-5212-5211-78 che rappresentano il 100 per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, come previsto dall'art. 27 della Legge regionale n. 16 del 22.12.2000 e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- con Delibera di Consiglio Comunale del è stata adottata la proposta dei lottizzanti;

per le aree di cui al punto precedente, che hanno una superficie complessiva di 3.509,00 mq e ricadenti nella "Zona D4" del vigente P.U.C., è stato approvato il Piano di Lottizzazione di

iniziativa privata con delibera di Giunta Comunale n Del.....;

- sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storica architettonica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità e per quelli esistenti sono allegati i pareri degli Enti competenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI

La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. I lottizzanti si impegnano ad assumere in solido per se e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo gli obblighi e gli oneri che derivano dalla seguente convenzione, intendendosi che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti si trasferiscono anche agli acquirenti indipendentemente da eventuali diverse e/o contrarie pattuizioni le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

2. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali

necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stesso

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di diciotto mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del Piano di Lottizzazione, fermo restando il termine ultimo di cui al comma 7.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di diciotto mesi fatto salvo quanto già precisato nel comma precedente.
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi concessione edilizia, almeno per il tratto al servizio del singolo lotto di area interessato dalla concessione edilizia medesima. Nessuna concessione edilizia può essere rilasciata se in fregio al lotto sul quale sia prevista l'edificazione non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte.
5. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
6. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione come previsto all'articolo 15. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree da assegnare a questo ultimo.

7. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine di tre anni. Entro il termine dei 3 anni i lottizzanti devono aver conseguito l'ottenimento delle Concessioni Edilizie per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione ed aver iniziato i lavori previsti da ciascuna singola Concessione Edilizia.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo approvato unitamente al Piano di Lottizzazione, dando atto che tale approvazione costituisce atto autorizzativo all'esecuzione delle opere. I Permessi di Costruire potranno essere rilasciati esclusivamente a seguito di collaudo tecnico amministrativo eseguito da un tecnico nominato dall'amministrazione e a cura e spese dei lottizzanti
2. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono estranee alla presente convenzione.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di Lottizzazione, e di seguito descritte:

- strade veicolari previste dal piano di lottizzazione;
- percorsi pedonali e marciapiedi;
- spazi di sosta e di parcheggi;
- fognature per acque nere;
- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente;
- rete idrica per l'acqua potabile;

- predisposizione rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di pubblica illuminazione;
- eventuale cabina di trasformazione;
- predisposizione rete telefonica fissa;
- spazi verdi attrezzati.

2. La potenzialità minima dei servizi per l'energia, per la rete telefonica e per l'acqua è proporzionata agli opifici da insediare. Tali potenzialità devono essere distribuite razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico dei lottizzanti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

6. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:

A.1 - Per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;

A.2 – segnaletica stradale, verticale ed orizzontale ed eventuale segnaletica luminosa;

A.3 - impianto di irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e del verde attrezzato, connessi all'urbanizzazione primaria, nonché degli spazi verde pubblico connessi all'urbanizzazione secondaria.

7. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi conferiti al patrimonio pubblico (ovvero: destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico) con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita del marciapiedi esterno; tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti, può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico ovvero destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di Lottizzazione, e di seguito descritte:

- strada veicolare di interesse prevalentemente interne al comparto, come prevista nel piano di lottizzazione;

- percorsi pedonali e marciapiedi accessori alla strada di cui al punto A.1;

- piazzole per i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti separati diversi;

2. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE

AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- posti macchina interni ai lotti nella misura minima di cui alle vigenti disposizioni;
- verde privato in genere, interno ai singoli edifici ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
- illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 8 - CESSIONE DI AREE A STANDARDS

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 14/82 le aree a standard che competono al Piano di Lottizzazione e da cedersi al Comune, sono quantificate nei grafici approvati dall'Amministrazione Comunale.

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del Piano di Lottizzazione, all'interno di quest'ultimo sono reperite aree a standards da cedere gratuitamente ai sensi del comma 1.

ART. 9 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei lottizzanti e dei relativi oneri accessori ammonta a euro (.....euro).

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti hanno presentato adeguata garanzia fidejussoria per un importo pari a quello previsto al comma 1, con polizza fidejussoria n.

..... Emessa in data/...../..... dalla per euro..... con scadenza incondizionata fino al/...../..... La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

3. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei lottizzanti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 7 e tale circostanza sia adeguatamente documentata.

4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 15 comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

ART. 10 - CONCESSIONI EDILIZIE

1. Dopo la registrazione della presente convenzione i lottizzanti possono presentare domanda per ottenere le concessioni edilizie per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al

Piano di Lottizzazione approvato, con particolare riguardo alle norme di attuazione di questo ultimo.

2. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del contributo di concessione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.

Per i permessi di costruire rilasciati prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3 comma 7, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono dovuti in misura ridotta, e precisamente pari al 50% dell'importo dovuto, deducendo, dalla misura in vigore al momento del rilascio stesso, la quota, in proporzione agli spazi da edificare oggetto del singolo permesso di costruire, del costo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente come determinato all'articolo 10 comma 1, distintamente per gli oneri di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria.

ART. 11 - VARIANTI

1. E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:

A - l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione sempre nel rispetto delle distanze legali;

B - lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;

C - la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

D - lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e della estensione delle aree destinate all'uso pubblico.

3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.

4. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 12 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione, da parte del Direttore dei Lavori; le opere sono collaudate a cura e spesa dei lottizzanti, alla presenza del responsabile del Servizio del Comune (o suo delegato) che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro trenta giorni successivi alla richiesta.

2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.

3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie questo ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 13 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

1. Le aree per le attrezzature pubbliche (standard) previste dalla convenzione sono cedute in forma

gratuita al Comune direttamente sin d'ora con la firma della convenzione.

2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

3. I lottizzanti, con la firma della stessa convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

ART. 14 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13 comma 2.

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 13 comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

ART. 15 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamenti delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso sono a carico esclusivo dei lottizzanti.

ART. 16 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano è composto da:

- R – Relazione
- ST – Stima dei costi
- NT – Norme tecniche di attuazione
- G – Relazione geologica di massima
- D- Documentazione amministrativa
- VAS – Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

- ST – Stima dei costi
- E1 – Rilievo
- E2 – Documentazione fotografica
- PEG – Piano particellare grafico
- PED – Piano particellare descrittivo
- U - Inquadramento urbanistico, stralcio PRG, stralcio catastale, inquadramento territoriale
- L – Individuazione dei lotti
- Z – Zonizzazione
- PV – Planovolumetrico
- V1 – Rete stradale planimetria
- IE1 – Reti elettriche
- IG1 – Rete metano
- IW1 – Rete idrica e fognaria

2. Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed i Lottizzanti in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1 lettera A, C, D, E ed F quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione ed approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 17 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.
4. Al presente atto si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 20 della Legge 28 gennaio

1977 n. 10.

5. Ai fini dell'identificazione delle generalità dei richiedenti si allegano di seguito, copie fotostatiche dei documenti di riconoscimento debitamente firmate in originale.

Il sottoscritto Segretario Comunale ricevo il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con il sistema elettronico, del quale ho dato lettura alle costituite parti, che lo hanno approvato e sottoscritto tanto in calce che a margine.

SEGRETARIO COMUNALE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

I CESSIONARI